



Il Ministro della Difesa

- VISTO il quadro IV della tabella 4 allegata al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale stabilisce le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, e in particolare la colonna 8, nella parte in cui fissa il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello in misura pari a sette, e la nota *c)* in calce, la quale prevede che il numero delle promozioni al grado di colonnello è fissato a partire dal 2018 con decreto annuale del Ministro della difesa, secondo quanto previsto dall'articolo 2243-*sexies* del medesimo codice;
- VISTO l'articolo 2243-*sexies* del codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare il regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, prevede, al comma 1, che, sino all'anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unità anche in eccedenza al numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo normale stabilito dal medesimo codice;
- VISTO l'articolo 2243-*sexies*, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale a esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-*quinquies*, nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unità;
- VISTO l'articolo 2243-*sexies*, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4, che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle trentacinque unità e sono progressivamente assorbite entro il 2032;
- VISTO l'articolo 2210-*bis*, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento e che il grado vertice per tale ruolo è quello di colonnello;
- VISTO l'articolo 2214-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare, che disciplina le modalità di transito degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale;

- VISTO l'articolo 2211-*bis*, comma 7, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa e che il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 17 aprile 2023, registrato alla Corte dei conti in data 19/05/2023, n. 1635, recante «Determinazione, per l'anno 2024, delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, suddivise per grado», e in particolare le allegate tabelle 1 e 2, nelle parti in cui fissano le dotazioni organiche del grado di colonnello, rispettivamente, del ruolo normale, in misura pari a 381 unità, e del ruolo speciale a esaurimento, in misura pari a 35 unità;
- VISTO il quadro I (specchio B-*bis* - anno 2024) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, come inserito dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera b), capoverso «961-*ter*», del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale stabilisce le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri a partire dall'anno 2024, e, in particolare, la colonna 8, nella parte in cui fissa il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello in misura pari a trentasei;
- CONSIDERATO l'andamento dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in relazione alle variazioni delle consistenze complessive e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti nel ruolo normale di cui all'articolo 2214-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare, pari a 557 ufficiali, su 1.506 unità organiche del soppresso ruolo speciale, di cui n. 149 tenenti colonnelli, su 475 unità organiche del soppresso ruolo speciale;
- CONSIDERATO che il conferimento, nell'anno 2024, delle sette promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2243-*sexies*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, non comporta il superamento del contingente massimo degli ufficiali da considerare in soprannumero, ai sensi dell'articolo 2243-*sexies*, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;
- RAVVISATA l'esigenza di determinare il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, da conferire nell'anno 2024, assicurando l'armonico sviluppo dei ruoli normale e speciale ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri con il mantenimento di adeguati tassi di avanzamento;

Sulla proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

DECRETA

Art. 1

Numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e parziale devoluzione agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

1. Per l'anno 2024, il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è fissato in misura pari a sette, di cui:

a) tre sono conferite a ufficiali con il grado di tenente colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri;

b) quattro sono devolute a ufficiali con il grado di tenente colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li 19 LUG 2023

IL MINISTRO





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO
PRESSO IL
Ministero Difesa
Ufficio II

A:

MINISTERO DELLA DIFESA [Ministero della
Difesa] udc@postacert.difesa.it

Oggetto: Decreto del Ministro della difesa 19.07.2023 recante determinazione del numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento Arma dei carabinieri da conferire anno 2024.

Si attesta che il provvedimento n. **S.N. del 19/07/2023**, del Ministero Difesa, protocollato da questo Ufficio in data **20/07/2023** e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. **47017**,

ha superato

il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. L'atto è stato registrato al n. **9505**, in data **11/08/2023** ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera d) .

Data 11/08/2023

Il Dirigente

Nadia Palmeri

Firmato digitalmente